

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 Del 30-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

ALTINI ARMANDO	P	CRUCIANI DAVIDE	P
LIBERATI PISANA	P	SANTONI ROBERTO	A
QUINTOZZI MARIA TERESA	P	INNAMORATI RICCARDO	P
FELICI TAINO	P	CARDENA' VERONICA	A
STORTONI LEONARDO	P	CONCETTI ARISTIDE	A
QUINTILI BENITO	P	VITTORI ENRICO	P
ARMELLINI MARCO	P		

Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Illustra il presente punto all'ordine del giorno il sindaco Armando Altini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

- Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
- di dare atto del Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, come validato dall'ente di governo denominato AtA4 – Fermo, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
- di prendere atto del Pef di cui al punto precedente, stabilendo che:
 - il conguaglio negativo, quanto alle componenti RCU_{tv} e RCU_{tf}, evidenziato nel predetto Pef, verrà inserito nel PEF 2021, in un'unica annualità;
 - ulteriori eventuali partite derivanti dalle attuali tariffe Tari rispetto al pef 2020 verranno comunicate all'Ata, ai sensi dell'art. 1.4 della determinazione nr. 2 del 2020;
- Di comunicare la presente deliberazione all'AtA4 per gli adempimenti di propria competenza;

Con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese resa per alzata di mano, dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

Il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rilevata l'urgenza che lo stesso riveste.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:

- con Deliberazione del C. C. n.8 del 03/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 9 del 03/04/2020;

Visto, in particolare, il comma 5, art. 107, D.L. del 17.03.2020 nr. 18, che stabilisce quanto segue:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Dato atto che questo Ente si è avvalso della facoltà prevista dal comma 5 sopra riportato, che in sintesi consente di confermare in via provvisoria per l'anno 2020 le tariffe TARI stabilite per l'esercizio 2019, in quanto le stesse risultino efficaci, perché regolarmente pubblicate sul sito ministeriale, e con successiva determinazione procedere all' approvazione sia del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) che delle tariffe TARI (o della tariffa corrispettiva) per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, con il recupero dello eventuale conguaglio dei maggiori costi conseguiti per il servizio in argomento nello esercizio 2020, rispetto a quelli sostenuti nello esercizio 2019, per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022, 2023;

Richiamata la delibera di consiglio comunale nr. 7 del 03/04.2020 con la quale sono state approvate le tariffe TARI confermando per l'esercizio 2020 le tariffe applicate nello esercizio 2019;

Richiamato il comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 29.09.2020 il quale all'articolo 14 – comma 2 – “*La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, al costo del servizio sui rifiuti nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.*”

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Falerone, risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AtA4 – Fermo;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario comunicato a questo Ente ammonta complessivamente ad € 353.947;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con il deliberazione n. 2 del 22.05.2020, l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato AtA4 – Fermo, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha convocato per il giorno 30.12.2020 alle ore 15,00 l’assemblea dei soci per la validazione del Piano Economico Finanziario dei singoli Enti, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come proposto e in fase di validazione, da parte dell’ente di governo denominato AtA4 – Fermo, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2020 di € 353.947, *ripartiti in COSTI FISSI € 73.867 e COSTI VARIABILI € 280.080* anche se l’Ente applica una tariffa monomia;

Richiamati i commi 4 e 5 dello articolo 107 del decreto legge 18 del 2020, che così dispongono:

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'[articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'[articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Ritenuto che questo Ente si è avvalso della facoltà offerta dal comma 5 sopra riportato, che in sintesi consente di confermare in via provvisoria per l'anno 2020 le tariffe TARI stabilite per l'esercizio 2019, in quanto le stesse risultino efficaci, perché regolarmente pubblicate sul sito ministeriale, e con successiva determinazione procedere all'approvazione sia del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) che delle tariffe TARI (o della tariffa corrispettiva) per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, con il recupero dello eventuale conguaglio dei maggiori costi conseguiti per il servizio in argomento nello esercizio 2020, rispetto a quelli sostenuti nello esercizio 2019, per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022, 2023;

Richiamata la precedente deliberazione di consiglio comunale nr. 7 del 03/04.2020 con la quale sono state confermate, per il corrente anno, le tariffe stabilite per l'esercizio 2019;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato AtA4 – Fermo, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2020 di € 353.947, *così ripartiti:*

COSTI FISSI € 73.867;

COSTI VARIABILI € 280.080;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*”;

Dato atto che l'Ente:

- non intende avvalersi di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 5, art. 107, del D.L. del 17.03.2020 nr. 18, dando copertura, per il corrente esercizio, al conguaglio negativo evidenziato nel predetto Pef, con risorse attinenti;
- comunicherà all'Ata, ai sensi dell'art. 1.4 della determinazione nr. 2 del 2020, ulteriori eventuali partite derivanti dalle attuali tariffe Tari rispetto al pef 2020;

Considerato che l'Ente applica una tariffa monomia;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Dato Atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
- di dare atto del Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, come validato dall'ente di governo denominato AtA4 – Fermo, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
- di prendere atto del Pef di cui al punto precedente, stabilendo che:

- il conguaglio negativo, quanto alle componenti RCU_{tv} e RCU_{tf}, evidenziato nel predetto Pef, verrà inserito nel PEF 2021, in un'unica annualità;
- ulteriori eventuali partite derivanti dalle attuali tariffe Tari rispetto al pef 2020 verranno comunicate all'Ata, ai sensi dell'art. 1.4 della determinazione nr. 2 del 2020;
- Di comunicare la presente deliberazione all'AtA4 per gli adempimenti di propria competenza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 22-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paoloni Federica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 22-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paoloni Federica

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL Vice Segretario
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. 211 del 11-01-2021

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 11-01-2021

IL Istruttore Amministrativo
F.to Calenda Michela

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 11-01-2021

IL Istruttore Amministrativo
Calenda Michela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 11-01-21 al 26-01-21 senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno 30-12-20:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 11-01-2021

IL Vice Segretario
Paoloni D.ssa Federica